




# PROVINCIA DI VENEZIA



SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 24911 All. n. \_\_\_\_\_  
Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Resp. procedimento : ing. S. AVEZZU  
Resp. istruttoria :

Venezia, li 9 APR. 2002

Oggetto: Ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l.  
Comune di Venezia - Via della Chimica, 5 - Porto Marghera  
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - artt. 6, 12 e 15.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Visto che:

con prot. n° 55474 del 10.12.97 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta Enichem S.p.a., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 San Donato Milanese (MI), per la realizzazione dell'impianto per la produzione ossido di carbonio ed idrogeno (Rep. TD12) presso l'esistente impianto per la produzione di toluendiisocianato, all'indirizzo citato in oggetto;

in data 30.04.2001, con atto notarile n. 97724/8470 di rep. a rogito del Notaio Ciro De Vincenzo di Milano la ditta Enichem S.p.A. ha conferito alla società Dow Poliuretani Italia S.r.l., con sede legale in via Patroclo n. 21 a Milano, il ramo d'azienda poliuretani comprendente gli impianti di produzione del toluendiisocianato (TD1, TD3, TD4, TD5, TD6 e TD7) e le attività di ricerca sui "poliuretani" e gli "isocianati" dello stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera;

in virtù del sopraccitato atto di conferimento la ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l. è subentrata, a far data dal giorno 1.05.2001 nella proprietà e nella realizzazione del nuovo impianto di produzione di ossido di carbonio ed idrogeno denominato "Impianto TD12", nonché nella gestione degli impianti di produzione sopraccitati;

con prot. n. 1971 del 10.01.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l. per la realizzazione dell'impianto per la produzione ossido di carbonio ed idrogeno (Rep. TD12) presso l'esistente impianto per la produzione di toluendiisocianato, all'indirizzo citato in oggetto;

nella seduta del 26 giugno 2000 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole a quanto richiesto;

con prot. n° 2557 del 4.2.2000 è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto la richiesta, della ditta Enichem S.p.a., di applicazione della "procedura unificata" ai fini dell'ottenimento dell'atto autorizzatorio unico da parte del Comune di Venezia, così come previsto dal regolamento per il funzionamento della "Conferenza dei Servizi" ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 12.2.1999; approvato con D.G.R. della Regione del Veneto n° 1671 del 18.5.1998, in relazione all'intervento di costruzione del nuovo impianto per la produzione di ossido di carbonio ed idrogeno (Rep. TD12) presso l'esistente impianto di produzione "Toluendiisocianato" (TDI) dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera;

che in data 29.2.2000 si è riunita la sopraccitata "Conferenza dei Servizi" nella quale gli Enti partecipanti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni all'intervento descritto;

con prot. n° 19931 del 6.4.2000 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione integrativa, inviata in data 29.3.2000, dalla ditta Enichem S.p.a. relativa alle richieste emerse nel corso della sopraccitata Conferenza dei Servizi;

con decreto prot. n° 18617 del 22.4.1998 la ditta Enichem S.p.a. è stata autorizzata da questa Provincia, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, alla prosecuzione delle emissioni provenienti dagli impianti di produzione dei poliuretani denominati TD1, TD2, TD3, TD4, TD5, TD7 e AS5, presso lo stabilimento petrolchimico di Porto Marghera all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 31804 del 22.7.1998, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la relazione presentata in data 15.7.1998 dalla ditta Enichem S.p.a., in osservanza alle prescrizioni contenute all'art. 2 della citata autorizzazione n° 18617;

con prot. n° 39135 del 9.9.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione il progetto presentato in data 12.8.1998 dalla ditta Enichem S.p.a., ai sensi dell'art. 2 - punto c (3) della citata autorizzazione n° 18617, per la modifica sostanziale delle emissioni provenienti dai camini n° 110 e 111;

con prot. n° 55134 del 4.12.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Enichem S.p.a., per la modifica delle emissioni provenienti dai camini n° 108 e 115;

con nota n° 7980 del 22.2.1999 questa Amministrazione rispondeva all'istanza n° 55134 del 4.12.1998, comunicando che tale modifica non necessitava di preventiva autorizzazione poiché non comportava variazioni quali-quantitative significative delle emissioni;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa agli interventi richiesti;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale

## DECRETA

Art. 1 - La ditta Dow Poliuretani Italia S.r.l., con sede legale in Milano - Via Patrolo n° 21, è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. È autorizzata la modifica sostanziale all'impianto di abbattimento delle emissioni provenienti dal capannone dedicato alla bonifica delle apparecchiature secondo il progetto citato in premessa. E' inoltre autorizzata alla realizzazione dell'impianto di produzione di ossido di carbonio ed idrogeno denominato "Impianto TD12", citato in premessa come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

Art. 2 - Le prescrizioni contenute nel decreto prot. n° 18617 del 22.4.1998 che riguardano i punti di emissione contenuti nel presente provvedimento sono sostituite da quelle sottelencate.

Art. 3 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni degli inquinanti all'emissione devono essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente. In particolare, per gli inquinanti elencati nell'allegata Tabella I, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti di flusso di massa ivi previsti;

b) per ogni punto di emissione dovrà essere rispettato il piano analitico riportato nella allegata Tabella I;

- c) entro sessanta giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà essere presentato un progetto di archiviazione dei dati rilevati in continuo delle emissioni provenienti dal camino n° 41 relativo al forno B502/2 in modo che tali dati possano essere consultati via modem dagli enti preposti al controllo;
- d) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate da questa Amministrazione, dove verranno annotate:
- le caratteristiche delle emissioni risultanti dalle analisi periodiche;
  - le operazioni di manutenzione periodica effettuate sui sistemi di abbattimento;
  - i periodi di utilizzo del punto di emissione n° 101 alternativo al n° 41 e quelli del punto di emissione n° 111 alternativo al n° 110.

Art. 4 - Contestualmente alla comunicazione della messa in esercizio degli impianti, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà essere inviata a questa Amministrazione, una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi la corretta esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal progetto e dalle eventuali prescrizioni e, successivamente, copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Art. 5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" e successive modificazioni.

Art. 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.

Art. 7 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 8 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 9 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Dirigente del Settore  
- dott. A. PAVANATO -



**Tabella 1**

**Punti di emissione autorizzati**

Reparto	Sigla camino	Altezza (m)	Area (m <sup>2</sup> )	Inquinante	Flusso di massa (gr/h)	Frequenza analitica
TD3 Forno B502/2	41	40	2,545	Ammoniaca	Secondo quanto prescritto nel decreto n° 53323/2001	Secondo quanto prescritto nel decreto n° 53323/2001
				Acido cloridrico		
				Acido cianidrico		
				Ossidi di azoto		
				Ossidi di zolfo		
Polveri totali						
TD3 Forno B502/1	101 Fase B	30	1,539	Ammoniaca		2 giornaliere durante la fermata del B502/2
				Acido cloridrico		
				Acido cianidrico		
				Ossidi di azoto		
				Ossidi di zolfo		
Polveri totali						
TD3 Spurgo compressori	103	10	0,031	Idrogeno		---
				MTDA		
TD5 Infustamento	105	9	0,031	Toluendiisocianato	0,6	Annuale
TD5 Polmonazione serbatoi	108	30	0,503	Toluendiisocianato	0,7	---
TD5 Lavaggio apparecchiature	110	31	0,126	Toluendiisocianato		Annuale
				o-Diclorobenzene		
TD5 Lavaggio apparecchiature	111	14	0,196	Toluendiisocianato	In alternativa al Camino n° 110	---
				o-Diclorobenzene		
TD5 Forno B501/1	112	21	1,539	Ossidi di azoto	6.000	Annuale
				Ossidi di zolfo	75	
				Monossido di carbonio	1.500	
				Polveri totali	75	
TD5 Forno B501/2	113	21	1,539	Ossidi di azoto	6.000	Annuale
				Ossidi di zolfo	75	
				Monossido di carbonio	1.500	
				Polveri totali	75	
TD5 Prese campioni TDI	115	21	0,126	Toluendiisocianato	0,6	---
TD12 Forno di reforming	762	35	2,270	Ossidi di azoto	13.500	Annuale
				Ossidi di zolfo	150	
				Monossido di carbonio	3.000	
				Polveri totali	150	